

Messaggio

numero	data	Dipartimento
4727	4 marzo 1998	ISTITUZIONI
Concerne		

Revisione della Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci pregiamo illustrare il progetto di revisione della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984.

I. INTRODUZIONE

1. Premessa

La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18.06.1984 è entrata in vigore il 1° gennaio 1985 e da allora ha subito tre modifiche parziali. La prima il 10.02.1987, la seconda il 20.06.1988 e la terza il 9.11.1992.

Tutti i correttivi si sono resi necessari per superare le difficoltà emerse nel disciplinare una materia complessa, specialistica ed eterogenea.

Con la revisione ora proposta si concretizza un'iniziativa dell'autorità di vigilanza che ha ritenuto giunto il momento di aggiornare una norma pionieristica, nata senza analoghi esempi di riferimento e senza fonti giurisprudenziali alle quali attingere. Rispetto alle precedenti modifiche parziali l'intervento attuale risulta più ampio, conferisce alla legge maggior organicità, introduce la suddivisione in capitoli e di fatto può essere considerato una revisione totale.

Dal profilo materiale, non si può però parlare di vera e propria revisione in quanto numerose modifiche sono di natura formale. L'impostazione della legge rimane sostanzialmente quella precedente, essendosi dimostrata valida nel tempo. Oggetto di interventi incisivi è il contenuto di quegli articoli che a seguito dell'esperienza acquisita e delle decisioni dei tribunali si sono rivelati inadeguati.

Nel corso del 1993 la LFid è stata oggetto di un'analisi di efficacia legislativa affidata ad una società esterna di consulenza. Le conclusioni dello studio andavano nel senso di mantenere in vigore la legge affidando però le competenze in materia di vigilanza alle associazioni di categoria. Dopo una seria valutazione quest'ultima proposta è stata però accantonata per motivi ritenuti importanti, primo fra tutti l'impossibilità di imporre un ordine professionale coattivo. In secondo luogo l'esperienza ha mostrato che il potere di cui dispone un organismo pubblico di controllo garantisce migliore efficacia alle decisioni ed assicura altresì un maggiore effetto deterrente. L'ha d'altronde sottolineato l'Associazione dei fiduciari immobiliari in sede di consultazione, evidenziando come tale scelta abbia anche il merito di non caricare di pesanti compiti amministrativi e di costi le associazioni del settore. Ma lo conferma anche la tendenza in atto nelle moderne legislazioni finanziarie.

2. La procedura di consultazione

Il 21 ottobre 1996 si è dato avvio alla procedura di consultazione. Sono state coinvolte le associazioni dei fiduciari, l'Ordine degli avvocati, l'Associazione Bancaria Ticinese, il Ministero Pubblico ed alcune camere del Tribunale d'Appello, l'Associazione delle consumatrici, i sindacati, l'Associazione degli inquilini e la CATEF.

Abbiamo ottenuto 11 risposte ricche di suggerimenti anche critici ma sostanzialmente di adesione alle proposte di adeguamento.

3. Le modifiche

Le modifiche sono spesso aggiornamenti linguistici, terminologici, e adattamenti a mutate situazioni ma vi sono anche interventi di natura materiale, di cui citiamo qui di seguito i più importanti.

- Viene imposto il divieto per il fiduciario di assumere la responsabilità, ai sensi dell'art. 6 cpv. 2, di più di una persona giuridica, salvo eccezioni pronunciate dall'autorità di vigilanza.
- Viene confermata la tassa annuale di esercizio, introdotta con il secondo pacchetto di misure di risparmio, in applicazione del principio della causalità e della compensazione dei vantaggi insito nella Legge sulla gestione finanziaria dello Stato. Con questo accorgimento si raggiunge una forma di autofinanziamento degli oneri derivati dalla vigilanza in modo che per l'ente pubblico il costo della legge dovrebbe essere minimo. Si è obiettato, soprattutto da parte delle associazioni professionali, che la misura costituisce un onere supplementare a carico del fiduciario. Il Consiglio di Stato ne prende atto ma evidenzia tuttavia come l'obiezione debba essere relativizzata, soprattutto alla luce della recente modifica del Regolamento (FUC n. 89 del 7 novembre 1997 pag. 504) che ha abolito l'obbligo della cauzione. La possibilità di sostituire la cauzione con una normale assicurazione di responsabilità civile, si traduce di fatto in un vero e proprio risparmio siccome quasi tutti i fiduciari dispongono già di una simile copertura assicurativa. Si è optato per l'abbandono dell'obbligo di prestare la cauzione in quanto essa può essere considerata uno strumento assicurativo che immobilizza capitali. La RC assume rischi molto più elevati dal profilo dell'importo e risponde ad esempio ai danni originati da negligenza, che sembrano essere i più frequenti. Va inoltre fatto notare che con l'entrata in vigore della Legge federale sulle borse ed il commercio di valori mobiliari è caduta una delle maggiori preoccupazioni che giustificavano la cauzione, siccome gli intermediari finanziari che raccolgono fondi in gestione a loro nome sono tenuti a disporre di un capitale minimo di fr. 1,5 mio oltre che ad adempiere a doveri di diligenza molto restrittivi.
- Agli avvocati è imposto il divieto di effettuare revisioni contabili. Ciò è giustificato dal carattere specialistico che richiede oggi la revisione ed è conseguente al divieto di tenere contabilità già ancorato nell'attuale legge. Possono, nella stessa misura dei commercialisti, amministrare patrimoni ma non gestirli, così come possono amministrare immobili.
- L'amministrazione di navi e società marittime viene affidata ai commercialisti mentre in precedenza era considerata un'attività finanziaria.
- Broker e cambisti non otterranno più l'autorizzazione di fiduciario finanziario ma un'autorizzazione limitata alla loro specifica attività.



- Il termine per riesercitare la professione dopo una condanna penale passa da 5 a 10 anni. Coloro che svolgono attività finanziarie hanno l'obbligo di gestione individuale dei conti.
- Le multe vengono più che raddoppiate: 50'000 per esercizio abusivo e 20'000 per misure disciplinari.
- I provvedimenti interdittivi giusta l'art. 22 possono essere pubblicati sul Foglio ufficiale.
- Le possibilità di ricorso al Tribunale amministrativo contro decisioni del Consiglio di Stato e dell'autorità di vigilanza sono state notevolmente estese.
- Viene introdotta la possibilità di autosospensione (sospensione volontaria).
- L'obbligo per il fiduciario di attenersi agli usi commerciali ed alle regole stabilite dalle associazioni di categoria, disposizione che in precedenza figurava all'art. 10 del Regolamento e che pertanto non costituiva una base legale sufficiente, viene trasferito nella legge all'art. 14 cpv. 2. La relativa competenza per l'emanazione di indicazioni deontologiche viene assegnata al Consiglio di vigilanza che agisce anche in concertazione con le associazioni professionali. Tale formula permette di imporre il rispetto dei principi e delle norme di comportamento a tutti i fiduciari, compresi coloro che non sono membri di un'associazione. Si tratta di un'innovazione di rilevanza non secondaria, che accentua il principio dell'autoregolazione e allinea la legge nel solco delle moderne normative in materia finanziaria.
- Cadono le precedenti norme transitorie di cui agli articoli 23, 23 bis e 23 ter. L'articolo 23, la cui validità si è estinta due anni dopo l'entrata in vigore della legge, e l'articolo 23 ter i cui effetti sono decaduti il 5.08.1989 non hanno più ragione di esistere. L'articolo 23 bis, non più giustificato quale norma transitoria, viene integrato nel nuovo art. 9 per dare definitivamente l'opportunità a coloro che non dispongono di titoli di studio riconosciuti ma hanno una provata esperienza professionale, limitatamente ai settori di cui al nuovo art. 7 cpv. 1, di accedere alla professione.

4. Alcune indicazioni statistiche

La legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario è entrata in vigore negli anni in cui il Ticino veniva confrontato con un eccezionale sviluppo del settore terziario ed in particolare dei servizi bancari e parabancari. L'iniziativa parlamentare generica del 19.06.1978 auspicava l'introduzione di una disciplina delle attività fiduciarie proprio a seguito di questo sviluppo che sembrava trascinare con sé anche episodi di malcostume potenzialmente malefici per una piazza finanziaria emergente.

Da quel momento fino alla fine degli anni ottanta la crescita occupazionale nel ramo fiduciario è stata molto spinta e solo negli ultimi cinque anni si è registrato un certo rallentamento, comunque inferiore alla media cantonale. Secondo i dati del censimento federale le persone occupate a tempo pieno dal 1975 a fine '95 sono più che raddoppiate, passando da 1'477 a 3'418 (+20% se si considerano anche gli occupati a tempo parziale). Nel contesto generale dell'economia cantonale le attività fiduciarie sono quelle che nell'ultimo ventennio hanno mostrato i più alti tassi di crescita sia nel numero di occupati che di aziende. Dal 1990 al 1995, nonostante il momento congiunturale poco favorevole, il numero di fiduciarie è ancora aumentato, passando da 848 a 1'011 (+20%). Si è contratto il numero di ditte attive nel ramo immobiliare (da 218 a 177 unità), sono aumentate leggermente le ditte di gestione patrimoniale (da 129 a 138) mentre si è constatato un forte incremento nelle fiduciarie attive nei cosiddetti servizi alle imprese

(contabilità, consulenza fiscale e aziendale, revisione ecc.) che sono passate da 500 a 697 unità (+40%).



Le domande inoltrate per ottenere l'autorizzazione ad esercitare la professione sono state, dal 01.01.1985 al 31.12.1997, 1301 di cui 899 in vigore. I commercialisti sono 347, gli immobiliari 104, i finanziari 190. Quelli che beneficiano di più di un'autorizzazione sono 258: 189 commercialista/immobiliare, 42 commercialista/finanziario, 23 commercialista/immobiliare/finanziario, 4 immobiliare/finanziario.

5. Rapporti con la legislazione federale

In Svizzera, l'abbiamo già evidenziato, le attività di fiduciario non sono regolamentate nel loro insieme da una legge simile alla nostra. La Legge sui fondi di investimento del 18 marzo 1994 (LF) e la Legge sulle borse ed il commercio di valori mobiliari del 24 marzo 1995 (LBVM) disciplinano soltanto due tipi di intermediazioni finanziarie: la collocazione di quote di fondi ed il commercio di titoli.

Le relative autorizzazioni vengono rilasciate dalla Commissione federale sulle banche ed i beneficiari non necessitano, in virtù del primato del diritto federale, di ulteriori permessi cantonali.

Se per quanto concerne la collocazione di parti di fondo la questione ha per noi un valore marginale in quanto gli attori sono generalmente banche o società finanziarie, il negoziante di titoli è anche un fiduciario ai sensi dell'articolo 5 LFid. La LBVM assoggetta infatti tutti coloro che commerciano titoli in nome proprio ma per conto di terzi. A due condizioni: se tengono presso di loro o presso terzi conti di clienti utilizzati per effettuare transazioni di valori mobiliari, oppure se conservano presso loro stessi o presso terzi, a nome proprio, valori mobiliari appartenenti a clienti. In tale casistica rientrano quei fiduciari che raccolgono fondi di terzi, mentre ne sono esclusi i gestori di patrimoni che operano su conti bancari di clienti attraverso un mandato di amministrazione. Ciò significa che ne sono esclusi quasi tutti i fiduciari ticinesi.

Di recente le Camere hanno approvato la legge federale contro il riciclaggio di denaro (LRD). Essa sottopone a sorveglianza tutti gli intermediari finanziari (banche, direzioni di fondi, istituti di assicurazione, poste, commercianti di valori mobiliari ecc.), nonché tutte le persone che a titolo professionale accettano o custodiscono valori di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli. In concreto fiduciari, avvocati ed intermediari in genere.

La legge, basata sul principio dell'autoregolazione, istituisce una duplice forma di controllo e intende delegare, nella misura del possibile, le competenze per il rilascio delle autorizzazioni e per la sorveglianza. Nei settori economici disciplinati da "leggi specifiche" (banche, borse, fondi di investimento, assicurazioni, avvocati ecc.), e negli ambiti in cui le associazioni professionali dispongono di appropriate strutture amministrative riconosciute dall'autorità federale, tali competenze dovrebbero passare ai rispettivi organismi di vigilanza. Se non sono dati questi presupposti, la competenza spetta integralmente al Dipartimento federale delle finanze.

La legge sui fiduciari dovrebbe rientrare nel concetto di "legge specifica" per cui le competenze in materia di lotta al riciclaggio potrebbero essere delegate al Consiglio di vigilanza, rispettivamente al Dipartimento delle istituzioni. I fiduciari ticinesi non necessiterebbero quindi di ulteriori autorizzazioni e non dovrebbero pagare le tasse che la legge federale introduce, sulla base del tariffario deciso dal Consiglio federale.

Da un punto di vista dell'efficacia legislativa, la soluzione della delega cantonale offrirebbe indiscutibilmente innumerevoli vantaggi derivanti dalla migliore conoscenza della realtà locale, conoscenza "territoriale" rafforzata dall'esperienza acquisita applicando una legge che da ormai oltre dieci anni disciplina le attività economiche parabanarie. La questione è comunque ancora da approfondire con l'Autorità federale competente.

L'apparizione sulla scena federale di una legge che sottopone gli intermediari finanziari ad autorizzazione può legittimamente far sorgere l'interrogativo di sapere se si giustifica ancora la legge cantonale sui fiduciari?

Per rispondere a tale quesito occorre premettere che la legge contro il riciclaggio non tocca le attività classiche dei commercialisti e degli immobilariisti ma limita la propria influenza ai doveri di diligenza degli intermediari finanziari.

Le due leggi, pur essendo entrambe di polizia nel senso che mirano a prevenire il diffondersi di reati finanziari, perseguono obiettivi completamente diversi.

La finalità della prima è circoscritta: vuole preservare il circuito finanziario dall'immissione di denaro di provenienza illecita. Si tratta di un tassello nel mosaico più grande della lotta contro la criminalità organizzata. La seconda mira a proteggere i clienti (gli investitori) dall'agire di operatori poco qualificati e poco scrupolosi e, sussidiariamente, mira a garantire l'affidabilità degli intermediari attraverso la selezione dell'accesso alla professione ed il controllo della loro attività.

Facendo astrazione dal limitato ambito della lotta contro il riciclaggio, molte attività finanziarie sfuggono ancora alla disciplina di leggi federali, tanto è vero che nel Messaggio del 17 giugno 1996 alle Camere il Consiglio Federale indica a chiare lettere che la legge contro il riciclaggio non è una legge sui servizi finanziari.

Lo studio di una legge federale sui servizi finanziari, che completerebbe il quadro giuridico costituito dalla legge sulle banche e le casse di risparmio, da quella sui fondi di investimento, da quella sulle borse ed il commercio di valori mobiliari e da quella contro il riciclaggio, è auspicata da voci autorevoli: Associazione Svizzera dei Banchieri, Associazione Svizzera dei Gestori di patrimoni, Swiss Commodities Futures and Options Association. Non è quindi escluso che possa rientrare nei progetti futuri del Consiglio federale.

Un simile strumento legislativo, che per il momento come detto figura solo nel catalogo delle buone intenzioni, renderebbe certamente superflua una legge cantonale, quantomeno per la vigilanza sulle attività finanziarie.

In aggiunta alle ragioni giuridiche appena esposte, questo Consiglio ritiene che il mantenimento della legge cantonale si giustifichi pure per motivi economici e politici di ordine generale.

Come abbiamo già avuto modo di evidenziare al precedente punto 4, negli ultimi due decenni in Ticino il parabancario si è sviluppato secondo una tendenza molto più spinta rispetto agli altri rami d'attività, sia per quanto concerne il numero di aziende che di occupati. Non solo, ma oggi, in un momento congiunturale poco felice, si constata che il rallentamento è più attenuato rispetto alla media, a dimostrazione che il settore si sta consolidando. Gli addetti ai lavori concordano nel riconoscere che vi è stata anche una crescita qualitativa nei servizi offerti e che questa professionalizzazione si sta rivelando una garanzia di continuità per il futuro. Il principale motivo del successo delle attività fiduciarie è certamente legato all'elevata concentrazione di istituti bancari che indirettamente generano vari tipi di indotto, si pensi ad esempio alla gestione patrimoniale "personalizzata" ove la presenza di fiduciari è davvero considerevole, oppure alle diverse forme di consulenza: economica, legale, aziendale e fiscale richieste dalla massiccia presenza di persone giuridiche e di società di servizi. Ciò fa sì che l'attività del fiduciario è diventata una componente indissociabile dall'intero quadro economico cantonale, uno spazio di sostegno di cui la piazza finanziaria non può fare a meno, e che quindi va disciplinato, come disciplinata è d'altronde l'attività delle banche, dei negozianti di valori mobiliari, degli avvocati, dei notai ecc

Occorre comunque evidenziare come a questo sviluppo hanno concorso anche altri elementi. Pensiamo all'impegno costante dei fiduciari stessi, che singolarmente oppure attraverso le associazioni di categoria si sono prodigati nel promuovere la formazione, l'aggiornamento, la divulgazione ecc. Ma pensiamo anche allo Stato che ha saputo garantire condizioni di sviluppo favorevoli: efficienza dei propri servizi generali, regolamentazione dell'accesso alla professione, vigilanza sull'attività degli operatori e repressione quando necessaria. Non si può pertanto negare come al raggiungimento di un risultato che rafforza il prestigio di uno dei rami più dinamici del terziario ticinese abbia contribuito una legge moderna basata su una forte concertazione tra vigilanza pubblica e autoregolazione privata.

In sintesi questo Consiglio è dell'opinione che la legge cantonale si giustifichi per il fatto che disciplina anche quegli ambiti professionali, il parabancario in particolare, attualmente esenti da specifiche forme di sorveglianza. I motivi fondamentali sono ancora gli stessi che ne hanno determinato la sua adozione nel giugno del 1984.

Essa è utile alla protezione degli investitori e degli utenti dei servizi fiduciari in generale, assicura maggiore trasparenza al settore, e preclude l'accesso al mercato a tutti quegli operatori che non danno sufficiente garanzia di professionalità e di affidabilità.

6. Risposta ad atti parlamentari pendenti

In data 14 aprile 1997, gli onorevoli Erto Paglia e John Nosedà hanno presentato un'iniziativa parlamentare nella forma generica, tendente a modificare la legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario in modo da evitare di imporre l'obbligo della cauzione, in particolare quando sono state concluse polizze per la responsabilità civile. Il Consiglio di Stato ha condiviso il suggerimento degli iniziativaisti ed ha modificato l'art. 4 del Regolamento (cfr. punto 3, pag. 2).

II. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Art. 1 - Autorizzazione: principio

Invariato.

Si precisa che l'aggettivo "professionale" designa un'attività remunerata, svolta in modo continuato e regolare, indipendentemente che lo sia a tempo pieno o parziale.

Art. 2 - Albo

L'articolo viene completato per ancorare nella legge la possibilità di sospensione volontaria dall'albo.

Il precedente testo era al riguardo silente ma l'autorità di vigilanza ha riconosciuto legittime le richieste inoltrate da fiduciari che, per un periodo di tempo determinato, intendevano rinunciare alla professione. L'aggiunta colma pertanto una lacuna che la prassi aveva già evidenziato.

Art. 3 - Fiduciario commercialista

L'unica modifica consiste nell'estensione del campo di applicazione della legge alle attività di amministrazione di navi e società marittime. Il Ticino sembra costituire una terra attrattiva per queste aziende la cui attività è fiduciaria a tutti gli effetti siccome svolta per conto di terzi.

In precedenza, per colmare il vuoto giuridico, agli operatori di questo ramo era stata rilasciata l'autorizzazione di fiduciario finanziario, assimilando navi e società marittime al concetto generale di patrimonio.

Di fatto però queste attività presentano affinità maggiori con quelle del fiduciario commercialista (tenuta dei conti, gestione generale, consulenza e rappresentanza fiscale ecc.) seppur applicate ad un campo diverso. La nuova collocazione sembra pertanto più logica e ragionevole.

Art. 4 - Fiduciario immobiliare

Invariato.

Art. 5 - Fiduciario finanziario

Al fiduciario finanziario competono di regola la consulenza e tutte le scelte relative agli indirizzi degli investimenti. E' in pratica il responsabile della gestione di patrimoni e portafogli e di tutte le decisioni importanti che impegnano i valori dei clienti. Il suo ruolo è quello che la terminologia tecnica ricorrente definisce "Portfolio manager".

È qui opportuno ricordare che anche il fiduciario commercialista può amministrare patrimoni. Rispetto al finanziario, che è lo specialista in materia, la sua attività deve limitarsi agli aspetti amministrativi e contabili, mentre la gestione vera e propria deve essere demandata a terzi specialisti, le banche, i gestori, ecc.

Siccome esistono attività finanziarie che per essere esercitate non richiedono la professionalità di un gestore di patrimoni (uffici di cambio) oppure necessitano di una formazione assolutamente specialistica (brokerage), viene introdotta la facoltà di concedere autorizzazioni limitate.

La competenza per stabilire le condizioni di accesso a queste professioni viene delegata al Consiglio di Stato.

Art. 6 - Autorizzazione: condizioni

Premesso che gli articoli 2 e 3 della vigente legge sono stati aggregati siccome inerenti la stessa fattispecie e poiché la formulazione si era rivelata equivoca e di non facile applicazione, la lett. d), cpv. 1, è stata modificata allo scopo di rendere imperativa, per le società anonime, l'esigenza di disporre di un fiduciario con responsabilità di gestione nel senso inteso dagli artt. 716 b e 717 CO

Il capoverso 1 del vigente art. 3 è stato adattato alla giurisprudenza che ha relativizzato la portata dell'articolo riconoscendo in particolare che non l'uso del termine "fiduciario o simile" nello scopo dell'azienda costituisce una violazione della legge ma soltanto lo svolgimento effettivo di attività fiduciarie senza autorizzazione.

L'espressione "attività professionale principale" allo stesso capoverso, fonte di numerosi equivoci, viene semplificata con l'amputazione dell'aggettivo "principale". Assoggettate alla legge saranno pertanto le attività svolte a titolo professionale, a tempo pieno o parziale.

Questo accorgimento permette indirettamente, seppure a titolo eccezionale (vedi art. 6 cpv. 2), di legalizzare la posizione di quei fiduciari che si occupano di più di una società fiduciaria ma vuole soprattutto offrire la possibilità di sopravvivenza a quelle entità economiche di piccole dimensioni che, pur non potendo remunerare un fiduciario a tempo pieno, hanno valide ragioni per esistere. E' naturalmente implicito che ciò deve costituire l'eccezione, rimanendo valido il principio secondo il quale il fiduciario non può essere responsabile di più di una ditta.

Non potrebbe ad esempio essere tollerata la posizione di un fiduciario responsabile contemporaneamente di una fiduciaria che tiene la contabilità e di una che effettua le revisioni dei conti delle società amministrare dalla prima, poiché contraria ai principi deontologici ed al nuovo diritto societario. Competente per decidere nel merito è l'autorità di vigilanza.

Per quanto concerne la possibilità di disporre del diritto di firma individuale per l'azionista maggioritario è forse qui opportuno precisare che esso viene salvaguardato purché relativo ad attività non fiduciarie.

La lettera g) viene stralciata in quanto ritenuta inapplicabile, in particolare per quanto concerne le persone giuridiche. Sarà pertanto sufficiente che all'interno di queste almeno una persona con diritto di firma e responsabilità direttive disponga dell'autorizzazione.

Art. 7 - Eccezioni

La nuova formulazione non prevede per l'avvocato la possibilità di effettuare revisioni contabili. Ciò è dettato da ragioni di coerenza. Non potendo infatti tenere contabilità poiché la sua formazione professionale normalmente non è specifica a quel ramo, non si riesce a capire come potrebbe effettuare revisioni, attività che richiede una conoscenza approfondita della contabilità. Vi è poi, non da ultimo, l'esigenza di adattare la legge al nuovo diritto societario (art. 727 a e 727 b CO).

Gli è concessa la facoltà di amministrare immobili, un'attività basata in buona parte su conoscenze giuridiche, ad esempio in materia di contratti di locazione e di proprietà per piani. Può anche amministrare patrimoni ma non gestirli, nella stessa misura in cui lo possono fare i commercialisti.

All'avvocato è pure preclusa la consulenza aziendale, la quale ai sensi di questa legge si riferisce agli aspetti economici, contabili, e finanziari di un'impresa. Gli è evidentemente consentita la consulenza aziendale a livello giuridico e fiscale.

Nell'ambito dell'esercizio delle attività che gli avvocati possono svolgere ai sensi della Legge sulle professioni di fiduciario, fanno stato le norme sulla vigilanza prevista dalla Legge sull'avvocatura del 15.3.1983.

Art. 8 - Requisiti

Alla lett. d) cpv. 1 è stato aggiunto lo stato di fallimento, poiché gli attestati di carenza di beni possono essere emessi anche molto tempo dopo la dichiarazione di fallimento.

Il precedente obbligo di aver assolto un periodo di pratica di due anni è stato mitigato, con l'introduzione dell'espressione "di regola" al cpv. 1 lett. e. Con il correttivo si intende disporre di una norma più flessibile, che permetta di tenere maggiormente conto di casi specifici nei quali il richiedente appare già particolarmente qualificato. Analogamente si propone l'abrogazione del requisito secondo cui la pratica deve essere svolta in Svizzera, in quanto troppo restrittivo alla luce dei risvolti spesso anche di portata internazionale insiti nelle attività fiduciarie. Ciò vuole pure evitare di penalizzare persone molto qualificate, spesso legate a società internazionali, che hanno svolto la loro attività all'estero.

Cade, per i motivi esposti alla pagina 2, l'obbligo del deposito di una cauzione, sostituita dalla possibilità di presentare una copertura di responsabilità civile.

Una modifica importante è quella introdotta al secondo capoverso secondo il quale il periodo che intercorre tra una condanna di natura penale per reati contrari alla dignità professionale e la possibilità di ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione viene portato da 5 a 10 anni. L'esperienza ha mostrato che reati gravi vengono puniti con pene privative della libertà dell'ordine di diversi anni (Il C.P. prevede un massimo di 10 anni per il reato di truffa e cinque per quello di amministrazione infedele). Il termine di cinque anni dalla condanna appare pertanto improprio poiché troppo vicino alla scadenza di espiazione della pena.

Nella stessa disposizione è stato tolto il riferimento all'autorità "amministrativa" poiché le pene inflitte da quest'ultima, che giudica unicamente contravvenzioni e non crimini e delitti, in base al principio della proporzionalità non costituiscono motivo sufficiente per negare l'autorizzazione siccome influenti sulla buona reputazione del richiedente.

Non viene più ripresa la lettera a) del cpv. 2 poiché l'esperienza ha dimostrato che questa disposizione non ha mai assunto rilevanza pratica non essendoci normative analoghe in altri cantoni.

Cade la lettera c) del secondo capoverso, inapplicabile poiché troppo generica la formulazione. Infatti i reati con colpa grave cadono di regola in ambito penale e si applica quindi la lettera c) del primo e del secondo capoverso.

Al capoverso 3 viene introdotta la facoltà, per il Consiglio di Stato, di sospendere l'esame di un'istanza per il rilascio dell'autorizzazione quando nei confronti del richiedente è pendente un procedimento penale e fino all'emanazione del giudizio definitivo. Si conferisce così la base legale ad una prassi già consolidata. L'accorgimento evita anche di ricorrere alla sospensione provvisoria di cui all'art. 19 appena dopo il rilascio di un'autorizzazione.

In questo caso emerge un parallelismo con l'art. 3 della Legge sull'avvocatura secondo cui l'apertura di un procedimento penale costituisce motivo di mancanza del requisito della buona reputazione.

Cade infine l'art. 8 bis sostituito dall'art. 25, di portata generale.

Art. 9 - Casi particolari

Questa disposizione si ispira al precedente articolo 23 bis anche se perde il suo carattere di norma transitoria. Si vuole così mantenere, per coloro che non hanno i titoli di studio richiesti dalla legge, ma un'equivalente esperienza professionale a livello dirigenziale nei settori non soggetti ad autorizzazione giusta l'art. 7 cpv. 1, la facoltà di ottenere, in qualsiasi tempo, l'autorizzazione. Per il ramo bancario la funzione dirigenziale è data a partire dal grado di procuratore, ad esclusione quindi di quello di mandatario commerciale.

Art. 10 - Carenza di domicilio

Invariato.

Art. 11 - Accertamento

L'articolo è stato introdotto per conferire esplicita base legale all'accertamento circa l'obbligo di assoggettamento di una determinata attività professionale alla legge.

Contro le decisioni relative all'accertamento viene data possibilità di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 12 - Titoli di studio

L'elencazione dei titoli di studio richiesti per ottenere l'autorizzazione appare, dopo le prime esperienze, materia di regolamento anche per poter seguire con maggior flessibilità le mutazioni che in questo campo non sono infrequenti.

Ricordiamo al proposito che il precedente art. 13 già conferiva all'autorità esecutiva la competenza per decidere sui titoli esteri.

Resta comunque implicito che il livello degli studi deve rimanere di tipo accademico o comunque specialistico.

Art. 13 - Tasse

Viene confermata la tassa annuale di esercizio in applicazione del principio di causalità e della compensazione dei vantaggi, sancito dall'articolo 7 della Legge sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986, introdotta unitamente al secondo pacchetto di misure di risparmio. Rimane in vigore la tassa di autorizzazione. Per quanto riguarda la tassa di esercizio, sulla base dei costi amministrativi attualmente sostenuti dall'ente pubblico l'importo varia da un minimo di 250.-- fr. ad un massimo di 500.-- fr. a dipendenza della categoria professionale e del numero di autorizzazioni. Sulla base del numero di fiduciari iscritti all'albo il gettito annuale si aggira attorno ai fr. 350'000.--.

Circa la conformità di questa tassa, va ribadito che dottrina e giurisprudenza si sono più volte pronunciate nel senso che i tributi causali, come nel nostro caso, non violano in alcun modo la libertà di commercio e di industria; pure le imposte speciali vere e proprie, che vengono rimosse su determinate attività economiche non ledono questo diritto costituzionale, se esse non hanno un carattere protezionistico e non esplicano un effetto proibitivo (cfr. J.F. Aubert, *Traité de droit constitutionnel suisse*, Neuchâtel, 1967, Vol. II, pag. 692).

Appare pertanto pacifico che la tassa annuale di esercizio, che serve a coprire i costi amministrativi sostenuti dallo Stato per la vigilanza sui fiduciari, non ha alcun effetto proibitivo.

Tale principio è del resto già previsto anche nell'ambito di altre attività economiche e finanziarie, come ad esempio è il caso, a livello cantonale, per i titolari di patenti di esercizi pubblici e, a livello federale, per le banche, i commercianti di valori mobiliari, i fondi di investimento, le borse e gli istituti di assicurazione privati.

Art. 14 - Doveri generali

A seguito di una decisione del Tribunale amministrativo cantonale, che ha messo in evidenza l'inadeguatezza del quadro legislativo vigente in materia di norme deontologiche atte a reprimere pratiche commerciali lesive degli interessi della clientela, l'articolo è stato completato con la trasposizione e la completazione dell'art. 10 del regolamento per ancorare nella legge la competenza del Consiglio di vigilanza ad emanare, dopo aver consultato le associazioni di categoria, direttive di natura deontologica e tariffaria.

Non deve suscitare meraviglia il fatto che gli usi commerciali che il fiduciario è tenuto ad osservare siano quelli vigenti nel Cantone Ticino. Lo scopo della limitazione è infatti quello di meglio tutelare il cliente contro pratiche discutibili diffuse fuori Cantone o all'estero (ove non vige regolamentazione legale alcuna), che potrebbero essere adottate anche da qualche fiduciario operante sul nostro territorio.

In riferimento all'aspetto tariffario, si precisa che si intende conferire al Consiglio di vigilanza la competenza per emanare indicatori tariffari massimi allo scopo di scongiurare gravi pregiudizi ai clienti (si pensi ad esempio a certi abusi nell'ambito delle commissioni per intermediazioni finanziarie).

Art. 15 - Doveri particolari

Al capoverso 2 viene precisato che gli averi dei clienti, oltre che essere gestiti in conti o depositi separati da quelli del fiduciario, lo devono essere anche tra di loro.

Questa rettifica, che si indirizza più che altro all'attività di gestione patrimoniale, di fatto formalizza anch'essa una prassi consolidata e riconosciuta dalle associazioni di categoria, secondo la quale la gestione dei conti dei clienti deve essere effettuata in forma individuale affinché sia garantita in ogni momento la possibilità di verificare le operazioni effettuate dall'intermediario.

Con ciò non si vuole vietare il principio di investimenti collettivi che rimane valido se così dispongono i singoli investitori.

Art. 16 - Vigilanza

Invariato.

Art. 17 - Misure disciplinari

L'onere pecuniario, allo scopo di rendere maggiormente incisiva la misura disciplinare, viene portato a fr. 20'000.-.

Il termine "Procura pubblica" viene sostituito con "Ministero Pubblico".

Art. 18 - Procedimento disciplinare

Cade il capoverso 3 sostituito dall'art. 25 di portata generale.

Art. 19 - Sospensione cautelare

Deriva dal vigente art. 18. Il primo paragrafo è stato amputato del dispositivo "ove comprovate circostanze consentono di concludere che il divieto di esercitare non potrà essere evitato" poiché inapplicabile. Infatti, siccome tali "circostanze" sono conosciute soltanto a procedimento penale concluso, l'autorità di vigilanza si troverebbe a dover anticipare il giudizio dell'autorità penale, ciò che sembra improponibile.

Inoltre dopo la sentenza di condanna la sospensione provvisoria non avrebbe più senso poiché tardiva.

Contro la decisione di sospensione cautelare viene introdotta la possibilità di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 20 - Revoca

Viene completato per rendere maggiormente esplicito il cpv. 3.

Art. 21 - Esercizio abusivo

Come già evidenziato in precedenza la giurisprudenza ha stabilito che l'uso del termine "fiduciario o simile" nella ragione sociale e nella designazione dello scopo dell'azienda non costituisce reato. L'articolo vi si adegua.

Il cpv. 3 viene modificato nel senso che la decisione può essere pubblicata sul Foglio ufficiale quando lo esige la salvaguardia di interessi preponderanti del pubblico. La multa per esercizio abusivo è stata portata ad un massimo di fr. 50'000.--.

Art. 22 - Provvedimenti interdittivi

Corrisponde al vigente art. 20a, sostanzialmente invariato. I provvedimenti interdittivi consentono al Consiglio di Stato di reprimere in modo coercitivo gli abusi originati da persone fisiche e giuridiche.

Siccome in alcuni casi queste decisioni comportano anche l'esigenza di tutelare gli interessi del pubblico, è senz'altro giustificata la possibilità di pubblicarle sul Foglio ufficiale.

Art. 23 - Obbligo di informazione

Viene introdotto l'obbligo, per gli uffici esecuzioni e fallimenti, di segnalare l'apertura di fallimenti e l'emissione di attestati di carenza di beni nei confronti di fiduciari autorizzati poiché nel verificarsi tale circostanza scatterebbe la procedura di revoca dell'autorizzazione per mancanza di uno dei requisiti posti all'art. 8.

E' pure previsto l'obbligo, per le autorità giudiziarie ed amministrative (come ad esempio quelle penali, quelle fiscali o del registro di commercio), di segnalare al dipartimento competente le circostanze che possono giustificare il sospetto di esercizio abusivo della professione.

Art. 24 - Mezzi di indagine

Questo articolo enuncia, per ragioni di chiarezza, i mezzi di indagine ai quali possono ricorrere le autorità competenti nei procedimenti previsti dalla legge. Si tratta di mezzi di indagine indispensabili sia nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione, sia in quello della vigilanza.

Art. 25 - Ricorso

Vengono qui elencate le decisioni contro le quali è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Rispetto al testo precedente sono state ampliate le possibilità ricorsuali a maggior tutela dei diritti del cittadino. Si ritiene così di aver reso la legge compatibile con l'art. 6 CEDU.

Possono pertanto essere impugnate anche le decisioni relative alla sospensione cautelare, alla sospensione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione ed all'accertamento. Quest'ultima possibilità è riservata al solo destinatario della decisione.

È qui opportuno precisare che per rifiuto dell'autorizzazione ai sensi della lettera a) si intende anche il rifiuto di concedere al medesimo richiedente la facoltà di essere responsabile contemporaneamente di più di una persona giuridica (art. 6 cpv. 2).

Art. 26 - Norma transitoria

La norma indica che la nuova legge non ha effetto retroattivo sui procedimenti pendenti, a meno che essa non sia più favorevole all'interessato.

Resta sottinteso che per le infrazioni contravvenzionali o disciplinari commesse sotto la precedente legge, si applica quest'ultima in base a un principio generale del diritto, anche nel caso in cui le stesse vengono scoperte e perseguite dopo l'entrata in vigore della nuova legge. Infatti, non sarebbe ammissibile applicare le nuove multe, molto più elevate, a infrazioni commesse in precedenza.

III. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE 1996-1999 E RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

L'argomento in questione è trattato nell'Allegato 4, concernente il piano delle principali modifiche legislative, delle Linee direttive 1996-1999 e del loro secondo aggiornamento del novembre 1997.

Come è già stato indicato in precedenza, la revisione della legge conferma la tassa d'esercizio a carico del fiduciario, che è entrata in vigore il 1° gennaio 1998, intesa a coprire gli oneri amministrativi sopportati dallo Stato. L'introito annuo è quantificabile attorno ai 350'000.-- fr. Non è per contro previsto un incremento di personale.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio delle professioni di fiduciario

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 4 marzo 1998 no. 4727 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Capitolo I - Principio

Articolo 1

Autorizzazione

¹Le attività di fiduciario commercialista, fiduciario immobiliare e fiduciario finanziario svolte per conto di terzi a titolo professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione.

²L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e ha carattere personale.

Articolo 2

Albo

¹Il Consiglio di Stato dispone che le persone autorizzate ad esercitare la professione vengano iscritte in un albo di cui è data pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale.

²Il fiduciario che, per un periodo di tempo determinato, intende rinunciare all'esercizio della professione, può chiedere al Consiglio di vigilanza la sospensione volontaria dall'albo.

³La decisione viene pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

Capitolo II - Categorie di fiduciari

Articolo 3

Fiduciario
commercialista

È considerato fiduciario commercialista chi svolge una o più tra le seguenti attività:

- a) tenuta dei libri contabili;
- b) revisione dei libri contabili;
- c) consulenza e rappresentanza fiscale;
- d) consulenza e rappresentanza dei creditori, dei debitori e dei terzi nell'ambito della legge sulle esecuzioni e fallimenti, incasso dei crediti e risanamento di situazioni debitorie;
- e) amministrazione di immobili e società immobiliari;
- f) consulenza aziendale;
- g) gestione e amministrazione di navi e di società marittime;
- h) amministrazione di patrimoni esclusa la gestione.

Articolo 4

Fiduciario
immobiliare

E' considerato fiduciario immobiliare chi svolge una o più tra le seguenti attività:

- a) mediazione nella compravendita e permuta di fondi giusta l'art. 655 cpv. 2 del Codice civile svizzero;
- b) intermediazione nei negozi giuridici aventi per oggetto diritti immobiliari e diritti concernenti società immobiliari;
- c) locazione di stabili e appartamenti;
- d) amministrazione di immobili e di società immobiliari;
- e) consulenza e conduzione di promozioni immobiliari.

Articolo 5

Fiduciario
finanziario

¹E' considerato fiduciario finanziario chi svolge una o più tra le seguenti attività:

- a) consulenza negli investimenti;
- b) gestione e amministrazione di patrimoni e di portafogli;
- c) intermediazione, amministrazione e commercio di titoli, valori e quote di proprietà;
- d) intermediazione di investimenti a termine segnatamente attraverso le borse merci;
- e) operazioni di cambio eseguite a titolo principale;
- f) intermediazione e raccolta di fondi per investimenti.

²Il Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di vigilanza, può rilasciare autorizzazioni limitate, segnatamente per le attività di brokerage e di cambio.

Capitolo III - Autorizzazione

Articolo 6

Autorizzazione a) persone giuridiche e società di persone

¹L'esercizio di attività assoggettate alla presente legge da parte di persone giuridiche o società di persone è ammesso a condizione che dispongano di un'autorizzazione, esercitino effettivamente la loro attività professionale ed abbiano diritto di firma:

- a) in una ditta individuale il titolare;
- b) in una società in nome collettivo tutti i soci;
- c) in una società in accomandita i soci illimitatamente responsabili;
- d) in una società anonima almeno un membro del Consiglio di amministrazione che abbia responsabilità di gestione o un membro della direzione;
- e) in una società a responsabilità limitata il/i gerenti;
- f) in una succursale o in un'agenzia, rappresentanze o simili, il direttore rispettivamente il gerente o il rappresentante.

²Il titolare di un'autorizzazione può essere responsabile di una sola persona giuridica salvo eccezioni pronunciate dall'autorità di vigilanza.

³In caso di diritto di firma collettiva a due, almeno uno dei firmatari deve essere titolare dell'autorizzazione.

Articolo 7

b) Eccezioni

¹Non sono soggetti ad autorizzazione:

- a) collaboratori e persone con compiti gestionali di banche, casse di risparmio e società finanziarie, se questi istituti sono interamente soggetti alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, per l'attività svolta nell'ambito degli stessi istituti;
- b) collaboratori e persone con compiti gestionali di imprese soggette, quali gerenti di fondi d'investimento, alla legge federale sui fondi d'investimento, per l'attività svolta nell'ambito della legge stessa;
- c) collaboratori e persone con compiti gestionali di imprese riconosciute come ufficio di revisione per le banche, i fondi d'investimento, o le casse di compensazione AVS, per l'attività svolta nell'ambito delle leggi rispettive.

²I titolari del brevetto d'avvocato ammessi all'esercizio nel Cantone possono svolgere, senza sottostare alla presente legge, le attività elencate all'art. 3, lettere c), d), e), h).

Articolo 8

Requisiti a) in generale

¹L'autorizzazione è rilasciata dal Consiglio di Stato all'istante che adempie i seguenti requisiti:

- a) è domiciliato nel Cantone Ticino, fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 10;
- b) ha l'esercizio dei diritti civili;
- c) gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile;
- d) non si trova in stato d'insolvenza comprovato da attestati di carenza beni o in stato di fallimento;
- e) è in possesso di un titolo di studio riconosciuto ed ha compiuto di regola un periodo di due anni di pratica nel rispettivo ramo;
- f) dispone di una copertura per la responsabilità civile le cui prestazioni e modalità sono fissate dal Consiglio di Stato.

²Non è considerato godere di ottima reputazione, rispettivamente garantire un'attività irreprensibile, in particolare chi negli ultimi dieci anni è stato condannato in Svizzera, o all'estero per reati riconosciuti dal diritto svizzero, da autorità giudiziarie per reati intenzionali contrari alla dignità professionale.

³Il Consiglio di Stato ha la facoltà di sospendere l'esame dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione, se nei confronti del richiedente è pendente un procedimento penale per reati intenzionali contrari alla dignità professionale.

Articolo 9

b) Casi particolari

Le persone non soggette ad autorizzazione a norma dell'art. 7 cpv. 1 lett. a, b, c, possono chiedere l'autorizzazione in ogni tempo, anche se sprovviste di un titolo di studio riconosciuto, a condizione che abbiano esercitato da almeno dieci anni, con funzioni dirigenziali e diritto di firma iscritto al registro di commercio, una delle attività elencate agli articoli 3, 4, 5, e l'abbiano continuata senza interruzione fino all'introduzione della domanda.

Articolo 10

Carenza di domicilio

Il Consiglio di Stato stabilisce a quali condizioni un fiduciario che non abita nel Ticino, ma che adempie agli altri requisiti posti dalla legge, può esercitare nel Cantone.

Articolo 11

Accertamento

Il Consiglio di Stato può accertare, nei casi dubbi, se una determinata attività professionale soggiace alla presente legge.

Articolo 12

Titoli di studio

¹Sono titoli di studio validi per l'ottenimento dell'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario quelli accademici e gli attestati professionali riconosciuti a livello federale.

²Essi sono elencati nel regolamento di applicazione della presente legge.

³Sul riconoscimento dei titoli di studio esteri, che devono adempiere almeno agli stessi requisiti di quelli svizzeri, decide il Consiglio di Stato.

Articolo 13

Tasse

Il Consiglio di Stato stabilisce la tassa per l'autorizzazione e la tassa annuale di esercizio. Entrambe possono raggiungere singolarmente un massimo di fr. 500.–.

Capitolo IV - Doveri del fiduciario, vigilanza e misure

Articolo 14

Doveri a) generali

¹Il fiduciario deve operare in modo coscienzioso e dimostrarsi degno della considerazione che la sua professione e la sua funzione esigono.

²Egli è tenuto ad osservare gli usi commerciali vigenti nel Cantone Ticino, le norme deontologiche sconosciute, ed eventuali direttive e tariffe emanate dal Consiglio di vigilanza, dopo aver sentito le associazioni di categoria.

³Il fiduciario è vincolato al segreto su tutti i fatti venuti a sua conoscenza nell'esercizio della professione, riservato l'obbligo di deporre previsto dalla legge.

Articolo 15

b) particolari

¹Il fiduciario custodisce i valori affidatigli in modo da poterli restituire nei termini pattuiti.

²Gli averi e valori appartenenti ai clienti devono essere custoditi e gestiti in conti o depositi separati tra di loro e da quelli del fiduciario.

³Il fiduciario tiene le registrazioni per stabilire in ogni momento lo stato della pratica e la distinta delle sue prestazioni.

Articolo 16

Vigilanza

¹Un Consiglio di vigilanza sorveglia le attività dei fiduciari e punisce le infrazioni dei doveri con misure disciplinari.

²Il Consiglio di vigilanza si compone di 5 membri e 3 supplenti, designati dal Consiglio di Stato, per un periodo di 4 anni.

³Il presidente del Consiglio di vigilanza è un magistrato dell'ordine giudiziario.

Articolo 17

Misure disciplinari

¹Sono misure disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa sino a fr. 20'000.-;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata minima di due mesi e massima di un anno.

²La multa e la sospensione possono essere cumulate.

³La sospensione deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

⁴Se vi è il sospetto di un illecito penale gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

Articolo 18

Procedimento disciplinare

¹Il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione. Esso è retto dalla legge di procedura per le cause amministrative.

²All'interessato dev'essere data la facoltà di esprimersi sulle censure a suo canco e di consultare gli atti.

³Al denunciante è trasmessa copia del dispositivo, egli non è tuttavia legittimato ad impugnare il giudizio del Consiglio di vigilanza.

Articolo 19

Sospensione cautelare

¹Se un fiduciario è soggetto ad un procedimento penale per reati intenzionali contrari alla dignità professionale, oppure se contro di lui è pendente un procedimento per la revoca dell'autorizzazione, il Consiglio di vigilanza può sospenderlo a titolo cautelare dall'esercizio della professione, in attesa della decisione definitiva.

²Il Consiglio di vigilanza può prendere anche misure provvisoriale a tutela degli interessi dei clienti.

³La sospensione deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

⁴Il Ministero Pubblico comunica d'ufficio al Consiglio di vigilanza l'apertura di un procedimento penale contro un fiduciario.

Articolo 20

Revoca

¹Il Consiglio di Stato, su preavviso del Consiglio di vigilanza, revoca il diritto di esercitare la professione se il fiduciario non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione.

²Le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia.

³La revoca deve essere pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

⁴Venuto a cadere il motivo di revoca, il Consiglio di Stato può rilasciare una nuova autorizzazione se sono adempiuti tutti gli altri requisiti.

Articolo 21

Esercizio abusivo

¹E' punito con la multa fino a fr. 50'000.-- chi senza autorizzazione esercita le professioni sottoposte alla presente legge.

²Se l'autore ha agito per negligenza è punito con la multa sino a franchi 10'000.--.

³In casi gravi o di recidiva, la pena è l'arresto o la multa; gli atti sono trasmessi d'ufficio al Ministero Pubblico.

⁴La decisione può essere pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

Articolo 22

Provvedimenti interdittivi

¹In caso di esercizio della professione senza autorizzazione, il Consiglio di Stato ordina tutte le misure atte ad evitare abusi e segnatamente la cessazione dell'attività fiduciaria. E' applicabile l'art. 34 della legge di procedura per le cause amministrative.

²La decisione può essere pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

Capitolo V - Informazione e indagine

Articolo 23

Obbligo di informazione

¹Le autorità giudiziarie e amministrative informano l'autorità competente riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione e la revoca dell'autorizzazione, come pure per l'avvio di un procedimento per esercizio abusivo e gli trasmettono i relativi atti. Comunicano, in particolare, le decisioni di condanna a pene privative della libertà per infrazioni di carattere penale pronunciate a carico di un fiduciario in Svizzera o all'estero.

²Gli uffici esecuzioni e fallimenti informano l'autorità competente riguardo agli attestati di carenza beni oppure ai fallimenti a carico di un fiduciario.

Articolo 24

Mezzi di indagine

Nei procedimenti relativi a:

- a) rilascio dell'autorizzazione;
- b) sospensione cautelare;
- c) revoca dell'autorizzazione;
- d) accertamento dell'attività;
- e) misure disciplinari;
- f) misure contravvenzionali,

l'autorità competente può avvalersi, oltre che dai mezzi di prova previsti dalla Legge di procedura per le cause amministrative, anche delle facoltà di eseguire d'ufficio ispezioni e di chiedere agli interessati i documenti e le informazioni necessarie.

Capitolo VI - Mezzi di impugnazione

Articolo 25

Ricorso

È dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni seguenti:

- a) rifiuto dell'autorizzazione;
- b) sospensione cautelare;
- c) revoca dell'autorizzazione;
- d) accertamento di attività;
- e) provvedimenti disciplinari;
- f) multe per esercizio abusivo;
- g) sospensione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione.

Capitolo VII - Norme finali

Articolo 26

Norma transitoria

Per i procedimenti pendenti all'entrata in vigore della presente legge, si applica la nuova legge soltanto se essa è più favorevole all'interessato.

Articolo 27

Abrogazione

La presente legge abroga quella del 18 giugno 1984.

Articolo 28

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

